

- □□□ -

OSSERVA

Giova premettere che la parte attrice aveva già articolato una istanza per la concessione di una provvisionale, giusta il riferimento all'art. 147 del d.lgs. 209/2005; istanza rigettata con ordinanza del 28 ottobre 2011. Con istanza depositata in cancelleria in data 13 gennaio 2012, la parte attrice ripropone la domanda di provvisionale, ma ai sensi dell'art. 5, legge 21 febbraio 2006 n. 102.

L'art. 5 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 (non abrogato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69) attribuisce al danneggiato in un sinistro stradale di ottenere la liquidazione anticipata di somme per i danni subiti in un incidente stradale, anche nell'ipotesi in cui non versì in stato di bisogno, purché risultino gravi elementi di responsabilità (su cui v. Trib. Mantova, ordinanza 13 giugno 2006 in *Corriere del Merito* 2006, 10, 1122).

Si tratta, però, di un istituto che pone problemi di coordinamento in relazione al fatto che l'alveo entro cui la legge 102/2006 ha posto la neofita somma provvisionale (l'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990) è stato abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. L'art. 354, comma I, della normativa richiamata, dispone infatti l'espressa abrogazione della "legge 24 dicembre 1969, n. 990". In altri termini: nel 2005, il Legislatore abroga l'intera legge 990/1969 e, però, poi, sempre il Legislatore, nel 2006, nel corpo della legge abrogata, introduce, una nuova disposizione (l'art. 5 della legge 102/2006 innesta un nuovo comma nell'art. 24 della legge 990/69, abrogata dal dlgs 209/2005).

Secondo una prima corrente di pensiero, l'art. 5 cit. avrebbe avuto l'effetto di introdurre, di fatto, una estensione del fascio applicativo dell'art. 147 Cod. Ass.ni, avendo integrato di una nuova disposizione normativa la materia delle provvisionali. In particolare, secondo Trib. Mantova 13 giugno 2006, "ai sensi dell'art. 354, comma 3 del dlgs. 209/05 "il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti", di talché, atteso che il contenuto dell'art. 24 della legge 990/69 è stato trasfuso nell'art. 147 del DLGS 209/05, deve ritenersi che l'art. 5 della legge 102/06 abbia introdotto un ulteriore comma" (nella stessa direzione, v. Trib. Alba, 19 ottobre 2006, in *Giur. mer.*, 2007, p. 714). Nel solco tracciato dalla giurisprudenza di merito qui richiamata, si colloca, invero, la prevalente dottrina che, anche con voci autorevoli, afferma che "l'art. 5 ha aggiunto un comma all'art. 24 legge n. 990 del 1969...in precedenza abrogato e sostituito dall'art. 147 cod. ass., a cui, dunque, la norma va oggi riferita".

Secondo altra *pensée* pretoria, la norma introdotta dalla L. n. 102 del 2006, art. 5, "non può avere "forza normativa" avendo aggiunto un comma "ad una norma ormai espunta dall'ordinamento giuridico".

Nell'ambito delle polifonia interpretativa sin qui rievocata, si registra, però, un precedente della Suprema Corte (Cass. penale, sez. IV, sentenza 18 dicembre 2007 n. 8080, dep. 22/02/2008, Rv. 238962), che appare chiarificatore. La Corte di legittimità afferma che "l'improprietà del richiamo alla norma del 1969 non può certo porre nel nulla una disposizione legislativa che può essere agevolmente collocata, sul piano interpretativo, nella cornice costituita dalla innovazione legislativa del 2005 ben chiara essendo l'intenzione del legislatore di immutare il sistema di concessione della somma da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno anche nel caso in cui non sussista lo stato di bisogno dell'avente diritto".

Alla luce dei rilievi sin qui esposti, tre indici sono dirimenti per approdare alla condivisione del primo degli orientamenti. Il primo indice è sistematico: la legge introduttiva della nuova provvisoria è posteriore all'abrogazione della legge 990 e, pertanto, l'intenzione del Legislatore era quella di donare vitalità ad un istituto, piuttosto che farlo "nascere morto"; il secondo indice è letterale: l'art. 354, comma II, del d.lgs 205/09 salva l'efficacia dei rinvii alle norme abrogate, secondo la tecnica del rinvio mobile; il terzo indice è assiologico: l'intentio legis era quella di svincolare la provvisoria dello "stato di bisogno".

L'istanza è, quindi, ammissibile e deve ritenersi riferita all'art. 147 Cod. Ass.ni, come integrato dall'art. 5 l. 102/2006, per effetto dell'art. 354 comma II del d.lgs. 205/2009.

Nel merito l'istanza è fondata. Come insegnano i commentatori, il presupposto per la pronuncia di una provvisoria senza stato di bisogno è che, da un sommario accertamento, risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente. Il legislatore, dunque, ha introdotto "un nuovo tipo di ordinanza anticipatoria di condanna, a cognizione sommaria, non cautelare, immediatamente dotata di efficacia esecutiva, arricchendo così il già ricco di rimedi interinali messi a disposizione dall'ordinamento per cercare di attenuare i devastanti effetti dell'irragionevole durata dei processi civili".

Guardando ai fatti di causa, non è contestato lo scontro tra la moto condotta dal convenuto e la persona dell'attore, allorché questi si trovava nella sede stradale in qualità di pedone. In linea di principio, l'investimento del pedone costituisce una responsabilità fisiologica dell'investitore, salvo venga dimostrata la presenza di un elemento di imprevedibilità tale da giustificare la collisione. Nel caso di specie, in assenza dei risultati della Ctu medico-legale, ma alla già presenza di sufficiente documentazione, deve ritenersi che, nell'orbita della valutazione sommaria, senz'altro possibile oggetto di jus poenitendi in sentenza, sussistano gravi elementi di responsabilità a carico dell'investitore e, dunque, la domanda per una provvisoria debba essere accolta. Si tratta, però, una provvisoria da calcolare sul solo danno alla salute, l'unico allo stato da potersi dire emergente all'esito delle valutazioni sommarie. La quantificazione della somma provvisoria, passa per un riferimento ai dati documentali, relativi al tipo di lesione subita dal danneggiato (composita e complessa) e alla durata complessiva della malattia (circa tre anni, incluso il decorso post-operatorio), non ignorata la compromissione della mobilità, per un periodo non indifferente. Tenuto conto delle deduzioni difensive dell'attore e di quelle della convenuta, la provvisoria si stima equa in Euro 30.000,00 alla luce dei possibili postumi permanenti conseguiti dal

danneggiato e dell'esigenza, per somme ulteriori, di attendere gli ulteriori sviluppi del processo.

Nel resto. La richiesta di acquisizione dei documenti prodotti con la memoria 13.1.2012 dell'attore va accolta. Giova ricordare che il superamento della barriera preclusiva di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. importa la decadenza dal potere di esibire documenti, salvo che la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo assunto dal processo o che la formazione sia successiva allo spirare dei suddetti termini. Trattasi di un principio di diritto regolatore della materia di recente ribadito da Cass. civ., sez. III, sent. 6 luglio 2010, n. 15884 (pres. Trifone). Nella decisione si afferma essere ormai "regola di diritto pacifica a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8203/2005", quella per cui nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti (anche in grado di appello) vige il principio dell'inammissibilità di mezzi di prova nuovi - la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza - a meno che la loro formazione non sia successiva; la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; le parti abbiano dimostrato di non averli potuti proporre prima per causa ad esse non imputabile: (e per l'appello il giudice li abbia ritenuti indispensabili per la decisione (nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza a Sezioni unite richiamata nel principio di diritto espresso nella massima)". Nel caso in esame, la lesione subita dal danneggiato, fisiologicamente comporta una evoluzione dello stato morboso, così emergendo, in corso di sviluppo, nuove certificazioni mediche che testimoniano l'avanzamento della guarigione o della involuzione. Si tratta, infatti, a ben vedere, di documenti tutti successivi alla scadenza dei termini. I nuovi documenti legittimano una estensione del quesito.

Tutte le altre richieste sono rigettate.

P.Q.M.

Letto ed applicato l'art. 147 Cod. Ass.ni, come integrato dall'art. 5 l. 102/2006, per effetto dell'art. 354 comma II del d.lgs. 205/2006

CONCEDE a, nato a il ..., rappresentato e difeso dall'Avv., una somma provvisoria di Euro 30.000,00 (da maggiorare degli interessi legali per ogni giorno di ritardo nella corresponsione, dalla notifica dell'odierna pronuncia al saldo), che pone a carico delle parti convenute in solido (... D..., ..., ... s.p.a.)

AMMETTE la produzione dei documenti nn. 50 - 55 prodotti dall'attore e dispone che il quesito del CTU venga integrato come segue: il ctu accerti se gli esiti documentati dai documenti nn. 50-55 siano ricollegabili causalmente al sinistro per cui è causa; in caso affermativo, ne tenga conto nella determinazione del danno e nella quantificazione del suo ammontare e della sua intensità complessiva.

DISPONE che al consulente tecnico d'ufficio, venga comunicata l'odierna ordinanza, per integrare il quesito, a cura dell'attore, entro e non oltre l'inizio delle operazioni peritali.

MANDA alla cancelleria affinché la presente ordinanza sia comunicata alle parti costituite.

Varese, li 1 febbraio 2012

**Il Giudice
DOTT. GIUSEPPE BUFFONE**